



**Procura generale
della Corte di Cassazione**

Oggetto: Istanza *ex art. 363 c.p.c.* da parte dell'avv. *E.*

L'Ufficio

preliminarmente, dà atto che le istanze pervenute dall'inizio del 2021, per un disguido nel sistema informatico, sono risultate visibili solo a partire dal mese di giugno 2021 e che per tale ragione esse sono vagliate e definite talvolta a distanza di tempo dal loro effettivo invio mediante la finestra presente nel sito *web* della Procura generale.

Ciò premesso,

Osserva:

1. Il legale ha inviato a questo ufficio una istanza (1.6.2021) che lamenta il fatto che con decisione n. 12/2007 della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale centrale (allegata all'istanza), a sua volta confermativa di precedente sentenza n. 465/2003 della Sezione del giudice contabile per la Regione Puglia, sia stata ritenuta la responsabilità contabile per colpa grave di due amministratori locali, per avere gli stessi affidato incarichi di progettazione di opere (sistema della rete delle acque bianche nel Comune di Santa Severa) in assenza delle condizioni giuridiche necessarie, attesa la mancanza certa di copertura finanziaria, nonché per non avere comunque inserito degli affidamenti una clausola di salvaguardia finalizzata a condizionare il pagamento del compenso professionale all'avvenuto finanziamento dell'opera.

L'istanza sottolinea il contrasto giurisprudenziale sul tema, espresso dall'intervento del legislatore (art. 17, comma 12-*bis* della legge n. 109/1994, introdotto nel 1998) intorno alla clausola di salvaguardia e chiede un intervento chiarificatore presso la Suprema Corte.

2. L'istanza non può dare luogo a una richiesta a norma dell'art. 363 c.p.c. per una ragione preclusiva assorbente, quella che non consente di estendere la portata e gli effetti della enunciazione di principio, propria dell'istituto processuale, oltre i limiti propri della giurisdizione ordinaria.

Sarebbe infatti impossibile, o lesivo dell'autonomia del plesso giurisdizionale speciale – nella specie, del giudice contabile – avviare una istanza mirata a dettare linee di indirizzo interpretativo nei riguardi di una diversa giurisdizione; allo stesso modo di come deve essere detta inammissibile la censura di *error in procedendo* o *in iudicando* in sede di vaglio del riparto di

giurisdizione, non essendo consentito nel quadro costituzionale invadere l'ambito di una giurisdizione con affermazioni che non si limitino appunto alla sola statuizione sul riparto ma pretendano di orientare l'interpretazione e applicazione della legge da parte delle giurisdizioni speciali.

3. Conseguie da quanto detto che deve disporsi la trasmissione degli atti in archivio.

Roma, 12 novembre 2021

per il Procuratore generale

(Carmelo Sgroi, avv. gen.)

(Annamaria Soldi, sostituto procuratore generale)

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, il 18 NOV 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca FAZIO